





Nel merito:

Respingersi in quanto infondata in fatto ed in diritto ogni non comprovata domanda attorea formulata, mandando assolta la convenuta da ogni pretesa avversaria.

Con il favore delle spese di lite.

In via di subordine

Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato.

Con compensazione, parziale o totale, delle spese di lite.

**Motivi della decisione**

Si omette lo svolgimento del processo ex art. 132, n. 4) c.p.c.

L'attrice, in qualità di cessionaria del credito risarcitorio per cui è causa, esponeva che, a seguito del sinistro avvenuto il 07.01.2015 per fatto e colpa del veicolo Lancia Y tg. [REDACTED] (assicurato RCA con [REDACTED]) di proprietà di [REDACTED] e condotta da [REDACTED] in Torino, v. Torre Pellice, il veicolo attoreo Lancia Delta tg. [REDACTED] di proprietà di [REDACTED], subiva danni di cui richiedeva ex art. 149 cod. ass., con diffida legale, il risarcimento alla convenuta Compagnia, che provvedeva alla liquidazione, concordata con il fiduciario Perito [REDACTED] in € 2.650,00, come da fattura di riparazione, con esclusione del fermo tecnico del veicolo in riparazione.

Veniva poi fatturato il costo del noleggio dell'auto sostitutiva nel periodo temporale necessario alla riparazione del mezzo danneggiato al cedente danneggiato, consulente finanziario residente ad Oulx, nell'importo di € 414,80 compresa IVA, credito dal medesimo ceduto, di cui veniva richiesto altresì il risarcimento.

Assumeva l'attrice che il danno da fermo tecnico è risarcibile *in re ipsa*, a prescindere dall'uso effettivo a cui il veicolo era destinato, con riferimento a giurisprudenza di legittimità e comunque, nella fattispecie, per esigenze lavorative documentate,



vieppiù alla stregua della prova dell'*an debeat*ur ex lege.

Sul *quantum*, la deducente assumeva esserne provata la durata di quattro giorni e l'ammontare, costituito dal costo del noleggio richiesto in pagamento, in riferimento a tariffe in uso (Avis Europcar); richiamava i numerosi precedenti giurisprudenziali di merito del Tribunale di Prato, n. 4496/2012, Tribunale di Torino, Sez. III di appello, dr.ssa Paola Ferrero del 04.01.2013, 21.11.2013 e 26.01.2014 del G.d.P. di Torino, n. 3655/14, n. 2419/14, n. 425/14, n. 399/2015 e di legittimità.

Costituendosi in giudizio, la convenuta contestava l'an ed il quantum della domanda attorea, da provarsi ex art. 2697 c.c., avendo risarcito controparte esaustivamente in via meramente conciliativa, precisando che il cedente [redacted] godeva di copertura assicurativa [redacted], polizza n. [redacted], con "Garanzia Assistenza in forma "TOP clausola 97", che pone a disposizione dell'Assicurato una vettura sostitutiva fino a quattordici giorni, se il veicolo non è marciante e in sette, se marciante, senza spesa alcuna a suo carico e per l'effetto, eccepiva l'inaccoglibilità della domanda attorea ex art. 1227, 2 c. c.c., quale concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno, in quanto usufruendone, avrebbe evitato il danno costituito dal noleggio, la cui necessità è da comprovare; inoltre, eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità della domanda attorea ex art. 1173 c.c., trattandosi di unico credito risarcitorio e contestando la valenza probatoria piena del modulo CAI; sul *quantum*.

La pretesa risarcitoria attorea è fondata.

Si ravvisa nella fattispecie attuata una successione a titolo particolare ex art. 1263 c.c. nel diritto ceduto in favore della cessionaria attrice, che le attribuisce tutti i diritti in origine competenti al cedente, ivi compreso quello di agire nei confronti della Compagnia assicuratrice, come da scrittura privata di cessione del credito notificata

alla Compagnia convenuta (doc. 5), senza che ricorrano, nella fattispecie, limiti ex lege ovvero dalla natura personale del credito (C.C. n. 2812/1986 e Sez. 3, n. 51/2012).

L'attrice prova *per tabulas* i fatti costitutivi della propria domanda ex art. 2697, c. 1 c.c., assolvendo l'onere probatorio a suo carico ovvero il noleggio della Fiat Panda 1.2 Easy - [REDACTED], necessariamente noleggiata per motivi lavorativi dal danneggiato cedente nel periodo di riparazione del proprio veicolo (docc. 4 e 7 parte attrice), riferibili alla durata temporale (42 ore) ovvero di circa quattro giorni del veicolo danneggiato (doc. 8).

In ordine all'an, le modalità del sinistro e la responsabilità nella sua causazione, prospettate da parte attrice, si ritengono provate.

All'esito dell'istruttoria documentale, depone in proposito in primis, il modulo CAI - denuncia di sinistro, sottoscritto da entrambi i conducenti (doc. 2 - parte attrice).

L'art. 143, c. 2 Cod. Ass. prevede che: "Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso." Con sentenza Sez. Un. n. 10311/06, la Suprema Corte stabiliva che, in detta ipotesi, sono applicabili gli artt. 2733, c. 3 e 2735 c.c. e che, se sottoscritto da entrambe le parti, il modulo CAI "a doppia firma" ingenera una presunzione *iuris tantum*, valevole nei confronti dell'assicuratore, che può superarla fornendo la prova contraria, ricorrendo ad altra presunzione ovvero in ragioni di altre risultanze di causa; onere non assolto nella fattispecie in esame dalla Assicurazione convenuta, rimasta contumace. Non vi è ragione per discostarsi da detto principio di diritto, confermato successivamente dalla sentenza C.C. n. 16376/10, per cui le dichiarazioni ivi contenute, come nel caso

di specie, costituiscono presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute, che non offre prova liberatoria alcuna. Accertata la responsabilità esclusiva di [REDACTED]

[REDACTED] nella causazione del sinistro de quo, la pretesa risarcitoria attorea è fondata.

Il costo del noleggio, equiparabile a danno da fermo tecnico, è liquidabile in via equitativa, indipendentemente dalla prova specifica del danno subito ed anche in via presuntiva, in ragione del consequenziale mancato utilizzo del veicolo di proprietà del danneggiato, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, essendo soggetto durante la sosta forzata a spese sopportate dal proprietario e soggetto al naturale deprezzamento di valore (C.C. n. 17135/11 e n. 6907/12).

Il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale e sussiste sin dal momento del sinistro ed in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto (C.C. n. 21192/04).

In punto *quantum*, l'attrice produce la fattura del costo di noleggio (doc. 7).

La fattura commerciale, di formazione unilaterale, è qualificabile come atto giuridico partecipativo, in quanto di contenuto afferente non altrimenti che al rapporto costituito fra le parti ed elemento di prova inerente le prestazioni eseguite. Dunque, quando il debitore l'abbia accettata senza contestazioni, essa costituisce valido elemento di prova quanto alle stesse come convenute fra le parti (C.C. n. 6502/1998 e n. 13651/2006).

Sul fermo tecnico e sull'onere della prova, alla stregua dell'allegazione attorea della cennata fattura del costo di noleggio al prezzo di € 85,00 pro die per cinque giorni (doc. 7) trattandosi di risarcimento da fatto illecito, l'attrice cessionaria assolve l'onere probatorio a suo carico, in via presuntiva, anche sotto il profilo della congruità del costo sostenuto (doc. 9 e 10).

Ad ogni buon conto, si richiama in conformità l'orientamento consolidato della Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino, **dr. Luisa Vigone** nel procedimento R.G. n. 10839/12, di appello della sentenza Maxy Colors s.a.s./Zurich Insurance PLT del 21.11.2013, pag. 2/4: "Quindi, a fronte dell'integrale risarcimento del costo di riparazione del veicolo, residuava in capo alla sig.ra Ghietti un ulteriore credito, connesso al danno del veicolo sostitutivo, liberamente cedibile ai sensi dell'art. 1260 c.c. Tale credito è quindi stato legittimamente ceduto per il solo tempo strettamente necessario alla riparazione, vale a dire ...".

Di recente, la Sezione medesima (di appello) **dr. ssa Raffaella Bosco**, pronunciava la sentenza R.G. n. 10930/2014 del **20.05.2015, in cui si legge:**"

#### **Sul risarcimento da fermo tecnico**

....

Il danno da fermo tecnico consiste nell'essere stato privato dal proprio mezzo a causa dell'incidente causato da terzi e nel fatto conseguente di aver dovuto sopportare un esborso di denaro da procurarsi un mezzo sostitutivo.

Tale danno prescinde dalle motivazioni soggettive per cui il danneggiato ritenga necessario munirsi di altra vettura. Egli non è tenuto a giustificare le ragioni per cui ritenga necessario munirsi del mezzo sostitutivo, se per lavoro, per necessità familiari, o per divertimento, etc., né è tenuto a giustificare il motivo per cui abbia deciso di non servirsi di mezzi pubblici o di non andare a piedi: i motivi per cui il danneggiato intende essere risarcito non sono elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno.

Il danneggiato che ha subito il fermo tecnico della sua vettura, deve essere perciò solo risarcito e cioè deve poter disporre medio tempore di un mezzo sostitutivo, se lo ha



ritenuto necessario o opportuno, senza che alcun sindacato da parte del giudice possa essere svolto sulla meritevolezza e fondatezza delle ragioni per cui ha ritenuto di noleggiare una vettura sostitutiva.

Ne consegue che il danneggiato che abbia provato di aver sopportato una spesa per munirsi di un'auto sostitutiva, ha diritto al risarcimento del danno".

Irrilevanti le istanze istruttorie di parte attrice, richiamate altresì a precisazione delle conclusioni.

In ordine al concorso di colpa del creditore ex art. 1227, 2 c. c.c., eccepito da parte convenuta, preliminarmente, una volta che il danneggiato abbia provato il danno subito e la sua derivazione causale dall'illecito, è onere probatorio del danneggiante dimostrare, che il danno è stato, pur in parte, prodotto anche dal comportamento del danneggiato. Ne consegue che chi invoca l'altrui concorso di colpa deve allegare in modo specifico le circostanze di fatto, in cui detto concorso di colpa consisterebbe e nel caso di specie, in ordine alla lamentata carenza di ordinaria diligenza del danneggiato, già assicurato *ut supra*.

Ad ogni buon conto, trattasi di domanda risarcitoria aquiliana ex art. 149 Cod. Ass.ni, per cui è del tutto inconferente una copertura assicurativa contratta dal cedente in proposito, in quanto la posizione del danneggiato cedente non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare in esso giustificazione, vieppiù alla stregua del risarcimento già ottenuto dalla Compagnia convenuta e non a titolo d'indennizzo (C.C. n. 5928/2014, n. e Tr. Torino, dr. ssa Chiavazza Maria Vittoria, n. 1011/2015).

Il costo del noleggio, equiparabile a danno da fermo tecnico, è liquidabile in via equitativa ed assorbente, indipendentemente dalla prova specifica del danno



subito ed anche in via presuntiva, in ragione del consequenziale mancato utilizzo del veicolo di proprietà del danneggiato, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, essendo soggetto durante la sosta forzata a spese sopportate dal proprietario e soggetto al naturale deprezzamento di valore (C.C. n. 17135/11 e n. 6907/12) ed il quantum si ritiene congruo temporalmente, poichè riferito alle ore di manodopera necessarie alla riparazione (42 ore), concordata con la Compagnia convenuta, come dedotto sub 9) dell'atto di citazione, circostanza pacifica ex artt. 115, 2 c. c.p.c. e 2733 c.c., nonchè da fattura.

In ragione di quanto sopra, la domanda attorea è accoglibile e per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento all'attrice cessionaria a titolo risarcitorio della somma complessiva di € 518,50, IVA compresa.

Le spese seguono la soccombenza ex artt. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo ex art. 4, cc. 1, D.M. n. 140/12, Tabella compensi professionali allegata, G. di P., n. 1 - per valore medio, trattandosi di fattispecie seriale avanti quest'Ufficio e di natura documentale ed ex art. 93 c.p.c., come richiesto dall'antistatario procuratore attoreo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

Dichiara tenuta e condanna la convenuta [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice cessionaria [redacted] [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 414,80 IVA compresa, per i titoli dedotti in giudizio.

Dichiara tenuta e condanna la convenuta [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore dell'attrice cessionaria [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore al

pagamento delle spese processuali, che liquida nell'importo complessivo per i compensi di € [redacted], oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali del 15% ex art. 2, c. 2 D.M. n. 55/14, con distrazione al procuratore antistatario attoreo ex art. 93 c.d.s.

La sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Torino, li 15.11.2016

In Cancelleria il 18.11.2016

IL Cancelliere  
D.ssa Daniela Longo

*Anna Barbara Tedeschi*

UFFICIO DEL GIUDICE DI P.  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Torino 18-11-16

IL Cancelliere  
D.ssa Daniela Longo